



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 29/04/2025

Oggetto:

Approvazione Piano Finanziario e tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **venti** e minuti **quaranta**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DACOMO Alessandro	Sindaco	Sì
2. CREAZZO Graziamaria	Vice Sindaco	Sì
3. RINAUDO Davide	Consigliere	Sì
4. CASTELLINO Davide	Consigliere	Sì
5. SAROTTO Andrea	Consigliere	Sì
6. BRIGNONE Luisa	Consigliere	Sì
7. MANZO Massimo	Consigliere	Sì
8. CAVALLO Paolo	Consigliere	Sì
9. GERBAUDO Paolo	Consigliere	Sì
10. BONATO Gianluca	Consigliere	Sì
11. CORDE' Loic Albert Pierre	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. RABINO Alessandro**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DACOMO Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 è stato fissato per l'anno 2025 al 28 febbraio dal Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2024;

Dato atto che dal 2022 le delibere di approvazione di piani finanziari, tariffe e regolamenti possono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno, misura inserita nella legge di conversione del DL 228/2021, art. 3, comma 5-quinques, "Milleproroghe";

Visto l'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Considerato che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Considerato che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

Visto che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario MTR-2 è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 per il periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che il 3 agosto 2023 ARERA ha pubblicato la deliberazione 389/2023/R/Rif con la quale stabiliva le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI a partire dall'anno 2021 e successivi;

Considerato che con Deliberazione Arera del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2024 che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al

corrispettivo dovuto per la TARI, non rientranti nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e precisamente:

- Ur1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti pari a 0,10 Euro/utenza per il 2025, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- Ur2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a 1,50 Euro/utenza per il 2025, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

Visto il PEF approvato e validato come indicato nella lettera del Consorzio Ecologico Cuneese acquisita al ns. prot. 1579 del 12/04/2024, nonché richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 aprile 2024 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2024/2025 che si allega alla presente (costi da PEF 2025 euro 215.609,00);

Visto che dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le entrate del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07 – Det. n. 2/DRIF/2021 c. 1.4;

Considerato che, l'Ufficio Tributi ha provveduto, sulla base dei costi risultanti dal PEF approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 aprile 2024, alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2025, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che le misure tariffarie sono state calcolate in conformità ai criteri stabiliti dalla legge con facoltà di apportare lievi scostamenti, dovute alle variazioni della popolazione e delle superfici comprese anche le cessate e nuove attività;

Richiamato il Decreto Legge 26/10/2019 n. 124, convertito dalla legge 19/12/2019, n. 157, che prevede l'introduzione di misure di tutela per gli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni di disagio economico- sociale;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025, il quale ha definito i criteri applicativi dell'agevolazione tariffaria sui rifiuti urbani per le fasce economicamente svantaggiate della popolazione, prevedendo un'agevolazione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) per i nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi la soglia di euro 9.530,00 oppure tale soglia è innalzata ad euro 20.000,00 per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico. Il bonus tari viene riconosciuto in automatico agli utenti domestici in possesso dei requisiti necessari e con ISEE valido, pertanto al fine di garantire il

riconoscimento automatico del bonus sarà necessario implementare un sistema di scambio dati tra il nostro programma tributi e l'INPS. L'agevolazione non rappresenta una semplice riduzione di gettito per i Comuni, ma implica una redistribuzione dei costi tra gli utenti attraverso una nuova componente perequativa che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Con deliberazione del 1° aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF Arera ha istituito, con decorrenza dal primo gennaio 2025, una nuova componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari a 6,00 euro/utenza, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Visto l'art. 20, comma 4, del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2014, il quale prevede una riduzione del 20% sulla parte variabile del tributo dovuto per i locali ad uso di abitazione di residenza qualora il nucleo anagrafico occupante o detentore dell'immobile possieda un reddito ISEE inferiore a euro 7.500,00;

Visto l'art. 23 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) sopra citato, il quale prevede che nel caso si rendessero applicabili più agevolazioni, è consentita l'applicazione di una sola agevolazione individuata in quella più favorevole al contribuente, e ritenuto di confermare che l'unica agevolazione applicata a chi versa in situazioni di disagio economico sarà quella prevista dalla normativa statale (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24);

Considerato che la software house che gestisce il programma dei tributi ha a disposizione un tempo ridotto per provvedere alle implementazioni informatiche, sia per l'istituzione della nuova componente perequativa, che per l'acquisizione dei dati ISEE dal sistema Sgate (quest'ultimo aggiornamento dipende non solo dalla nostra software house, ma anche dall'inps e dalle direttive Arera) si ritiene di demandare alla Giunta Comunale la possibilità di posticipare il pagamento della prima rata e che l'applicazione di questa riduzione implica la disapplicazione della riduzione del 20% prevista dal Regolamento comunale per chi ha un ISEE inferiore a 7.500,00 €. Le due detrazioni non sono cumulabili.

Acquisiti i pareri positivi di regolarità amministrativa e contabile nonché tecnica e di copertura finanziaria espressi sulla proposta di deliberazione dei responsabili di servizi ai sensi degli articoli 147 e 49 del TUEL 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare i costi contenuti nel PEF 2024-2025 trasmesso in data 12/04/2024 (al ns. prot. 1579 del 12/04/2024) dal Gestore del Servizio ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23 aprile 2024 (euro 215.609,00 per l'esercizio 2025);
- di approvare le tariffe della TARI 2025 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2025;

- di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2025, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2024 in acconto e delle tariffe 2025 a conguaglio;
- di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- di stabilire per l'anno 2025 le scadenze TARI al 24 luglio e 04 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata, demandando alla Giunta Comunale la possibilità di posticipare il pagamento della prima rata, se entro giugno 2025 (mese di bollettazione) la software house non avesse ancora recepito le implementazioni informatiche previste dalla recente normativa statale (istituzione di una nuova componente perequativa UR3,a e l'acquisizione dei dati ISEE dal sistema Sgate).
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2014, il quale prevede che nel caso si rendessero applicabili più agevolazioni, è consentita l'applicazione di una sola agevolazione individuata in quella più favorevole al contribuente, si ritiene di confermare che l'unica agevolazione applicata a chi versa in situazioni di disagio economico sarà quella prevista dalla normativa statale (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24);
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet comunale.

Con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
DACOMO Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. RABINO Alessandro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal **30/04/2025** al **15/05/2025** all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000 n.267.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. RABINO Alessandro

Lì, **30/04/2025**

Per conferma del parere Tecnico Favorevole.

Lì, 29/04/2025

IL RESP. DELL'UFFICIO TECNICO	IL RESP. DELL'UFF. FINANZ.	IL SEGRETARIO COMUNALE
REVELLI Arch. Gemma	PARRINO Rag. Agostina	Dr. RABINO Alessandro

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 D. Lgs 267/00.

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L. 102/09

Castelletto Stura, lì _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
PARRINO Rag. Agostina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- ☐ è divenuta esecutiva in data per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 29-apr-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. RABINO Alessandro)
